SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA -----

(N. 1326-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)

(V. Stampato n. 1326)

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 ottobre 1986 (V. Stampato Camera n. 4120)

modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 dicembre 1986

Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

- 1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 10.000 per giornata di sedute.
- 2. Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal comma 1, l'istituzione e la composizione degli organi collegiali di cui allo stesso comma deve aver luogo con decreto del Ministro competente, nel quale deve essere stabilita la durata dei lavori, non superiore ad un anno, ed il capitolo di bilancio su cui grava la spesa. L'eventuale proroga, per non più di un altro anno, può essere disposta con decreto motivato del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

1. Ai componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi o regolamentari, ove la misura del gettone di presenza non sia da questi direttamente stabilita, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 20.000 per giornata di sedute. In relazione alla importanza e responsabilità decisionale degli adempimenti da compiere, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre l'elevazione del gettone di presenza fino a lire 30.000 per giornata di sedute.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

- 1. A carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.
- 2. I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati delle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

Art. 4.

1. Le misure dei compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, sono quadruplicati.

Art. 5.

1. Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dall'Amministrazione statale.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 7.

1. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non può (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1º maggio 1987 le misure dei compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

1. Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

- 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali ».
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 5.600 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali ».
 - 3. Identico.